

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE)

Oggetto: Progetto per la realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza di picco di 151,61 MWp e potenza nominale pari a 126,40 MWac, e delle relative opere connesse, da realizzarsi nell’area SIN del Comune di Brindisi (BS). **Proponente: Bio3 Pv Hydrogen S.r.l.**

Nota di accompagnamento all’istanza di Valutazione di impatto ambientale nell’ambito del provvedimento di V.I.A. nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006.

Spett.le Amministrazione,

la società **BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.** (c.f. e p. iva 08695720725), con sede legale a Spinazzola (BT), Via Giovanni Bovio n. 84, 76014, in persona del legale rappresentante Francesco Colelli nato a Monopoli il 31.10.1982, espone quanto segue in relazione al progetto, di titolarità della scrivente, avente a oggetto la realizzazione di un impianto agro-voltaico, della potenza di picco di 151,61 MWp e potenza nominale pari a 126,40 MWac, nonché delle relative opere connesse, denominato “PV 24ENV08” (l’**“Impianto”** o il **“Progetto”**).

Si precisa sin d’ora che il Progetto – oltre ad avere ad oggetto un intervento “*di pubblica utilità*” ed “*indifferibile ed urgente*” (ex art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 7-bis, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006) – costituisce un intervento strategico ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7-bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (punto 1.2.1), trattandosi di impianto funzionale al raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Il Progetto gode, altresì, di un criterio di *priorità* in considerazione della potenza spiegata (potenza di picco di 151,61 MWp e potenza nominale pari a 126,40 MWac), in ossequio all’art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

L’Impianto è destinato a essere realizzato in agro del Comune di Brindisi (BR) e, precisamente, su di un terreno tipicizzato urbanisticamente come “*zona agricola*” (E), ricadente nell’ambito del territorio identificato come “*Parco Regionale Naturale Saline di Punta della Contessa*”.

L'area risulta già qualificata come sito di interesse nazionale (SIN), ricadendo all'interno della perimetrazione dell'area SIN di Brindisi effettuata dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 10.1.2000, ed è già caratterizzata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

La presente nota è finalizzata a fornire a codesta Spett.le Amministrazione elementi utili a rilasciare il proprio assenso all'iniziativa, in relazione alla quale la Società ha presentato istanza volta al rilascio del provvedimento di V.I.A. nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale *ex art. 27* del D.Lgs. n. 152/2006.

*

1. In ordine alla tipologia di impianto.

In via preliminare, si rileva che il Progetto di titolarità della scrivente prevede la realizzazione di un innovativo **impianto agro-voltaico avanzato**, della potenza di picco di 151,61 MWp e potenza nominale pari a 126,40 MWac, da ubicarsi nel Comune di Brindisi.

Come noto, l'agri-voltaico costituisce una soluzione tecnologica innovativa che coniuga la produzione di energie rinnovabili con la conservazione della produttività agricola dei terreni.

In particolare, il Progetto è stato concepito nel rispetto i requisiti previsti dalle “*Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici*”, pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica nel giugno 2022 (di seguito anche solo “**Linee Guida**”).

Tale Documento definisce gli “*impianti agrivoltaici*” come quegli impianti in grado “*di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili*”.

Ciò è stato espressamente riconosciuto in giurisprudenza dal Consiglio di Stato, il quale ha autorevolmente affermato che “*l'agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo “ibrido” di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica*”. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo la *differenza* che intercorre tra impianti fotovoltaici e impianti agri-voltaici, precisando che “*mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola*” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 30.8.2023, n. 8029; cfr., altresì, Id. sent. del 8.9.2023, n. 8235; Id. sent. del 11.9.2023, nn. 8260-8261- 8262-8263).

Trattandosi di una tipologia impiantistica che riesce a coniugare la produzione di energia rinnovabile e l'attività agricola, lo sviluppo dell'agri-voltaico costituisce uno degli obiettivi

programmatici del PNRR (cfr. Missione 2, Componente 2, del PNRR, la quale “pone l’obiettivo principale di implementare i sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l’utilizzo dei terreni dedicati all’agricoltura”, ovvero l’agri-voltaico) e, per effetto delle modifiche introdotte alla Legge n. 27/2012 dall’art. 31 del D.L. n. 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), è espressamente incentivato.

Venendo al caso in esame, il Progetto prevede un piano agronomico per l’utilizzo a scopi agricoli dell’area non interessata dalla struttura produttiva e risponde pienamente al principio delle Linee Guida secondo cui: **(i)** la percentuale di superficie complessiva occupata dai moduli (c.d. **LAOR**) non è mai superiore al 40 %, risultando in media pari a circa il 25 %; **(ii)** la superficie destinata all’attività agricola è sempre superiore al 70%.

Ancora, la produzione elettrica specifica dell’impianto in progetto, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard non sarà quindi inferiore al 60 % di quest’ultima.

Si rileva che il progetto rispetta tutti i requisiti (A, B, C, D ed E) delle Linee Guida del MITE 2022 sugli impianti agro-voltaici.

La disamina che precede è funzionale a porre in evidenza che il Progetto di titolarità della scrivente concretizza una innovativa *integrazione* tra attività di produzione di energia da fonti rinnovabili e attività agricola, prerogativa rispetto alla quale l’ordinamento ha manifestato un chiaro e sempre maggiore *favor*.

*

2. Sulle caratteristiche dell’area di impianto.

L’Impianto è destinato a essere realizzato in agro del Comune di Brindisi (BR) e, precisamente, su di un terreno tipicizzato urbanisticamente come “*zona agricola*” (E), ricadente nell’ambito del territorio identificato come “*Parco Regionale Naturale Saline di Punta della Contessa*”, istituito con L.R. 23.12.2002, n. 28, attuativo dell’art. 6 della L.R. 24.7.1997, n. 19.

Il Parco è parte integrante del SIN di Brindisi. Al riguardo, per quanto qui rileva, l’area di impianto risulta già qualificata come sito di interesse nazionale (SIN), ricadendo il Progetto all’interno della perimetrazione dell’area SIN di Brindisi effettuata dal Ministero dell’Ambiente con Decreto del 10.1.2000, ed è un’area già caratterizzata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006; in particolare, l’Impianto è destinato a essere realizzato nell’area agricola interclusa fra il petrolchimico e la zona industriale, posti a nord, ed il polo energetico di Cerano, a sud, ove sorge la centrale termoelettrica a carbone di Enel Produzione.

L’Impianto occupa esclusivamente terreni *agricoli*, in parte in abbandono colturale da lustri e soggetti a fenomeni di pre-desertificazione e in parte terreni coltivati a seminativo (cfr., relazioni specialistiche dell’agronomo, allegate al progetto, “*Relazione agronomica PD_REL 43*”).

Procedendo con ordine, il Progetto è destinato a essere realizzato all'interno della perimetrazione dell'area SIN di Brindisi. Sul punto, il bilanciamento degli interessi potenzialmente in conflitto è stato già effettuato *a monte* dal Legislatore che ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione degli impianti FER in determinate categorie di aree, tra le quali rientrano, per l'appunto, le aree SIN.

A tal riguardo, si rende necessaria una disamina generale sulla normativa rilevante, funzionale a chiarire che, in casi come quello in esame, l'ordinamento ha agevolato e semplificato la realizzazione di nuovi impianti FER, con l'obiettivo di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e di autonomia e indipendenza energetica.

*

2.1 Anzitutto, a dimostrazione del *favor* dell'ordinamento per lo sviluppo di impianti FER in aree SIN, è necessario prendere le mosse dalle novità introdotte dal **D.Lgs. 8.11.2021, n. 199**, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, con cui lo Stato italiano ha recepito i nuovi obiettivi in materia di produzione di energia *green* stabili a livello euro-unitario dalla direttiva UE 2018/2021 (Direttiva RED II).

In particolare, il D.Lgs. n. 199/2021 si propone “*di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050*” (cfr. art. 1, commi 1-3, del D.Lgs. n. 199/2021).

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi euro-unitari di massima diffusione della produzione di energia da impianti FER e di semplificazione dell'*iter* autorizzativo per la realizzazione di tali impianti, una delle principali novità poste dal Decreto n. 199/2021 cit. è l'introduzione dell'istituto delle **aree idonee**, quali “*are[e] con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile*” (art. 2, lett. ggg)).

L'art. 20 ha disciplinato l'*iter* di individuazione delle aree idonee stabilendo che tali aree dovranno essere individuate a cura delle Regioni sulla base di quanto preventivamente stabilito attraverso uno o più decreti interministeriali recanti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree *idonee e non idonee* all'installazione di impianti a fonti rinnovabili “*stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale*”.

In attuazione dell'art. 20, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 199/2021, con **Decreto del 21.6.2024**, pubblicato in G.U. del 2.7.2024, il MASE ha adottato la “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”. Con tale decreto il MASE ha: (i) individuato la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020; (ii) stabilito principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Le Regioni, pertanto, saranno chiamate a individuare le aree *idonee* e *non idonee* sulla base dei criteri stabiliti con il decreto del 21.6.2024.

Tuttavia, nelle more della definizione dell'*iter* sopra menzionato attuativo della disciplina delle aree *idonee*, continua a operare l'**art. 20, co. 8, del D.lgs. n. 199/2021**, con cui il legislatore statale ha individuato un catalogo di aree da considerarsi immediatamente *idonee, ex lege*, alla realizzazione di impianti FER.

Tra le ipotesi individuate dal legislatore rientrano, per quanto di interesse ai fini del procedimento concernente il Progetto PV 24ENV08:

“c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

*1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, **compresi i siti di interesse nazionale**, nonché le cave e le miniere”.*

In definitiva -ed il rilievo assume portata dirimente- nel bilanciamento degli interessi potenzialmente in conflitto il Legislatore ha ritenuto, in base ad una valutazione operata a monte, che **le aree SIN sono qualificate come *ex lege idonee all’installazione di impianti fotovoltaici e, a fortiori*** – considerate le caratteristiche impiantistiche descritte nel par. 1 che precede –, **di impianti agri-voltaici, come quello di titolarità della scrivente società.**

Nel caso in esame, **l’area di installazione dell’Impianto è qualificabile come idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter n. 1, del D.Lgs. n. 199/2021**, in quanto l’impianto agri-voltaico è destinato a ricadere su di un’area SIN che non intercetta vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004.

La qualificazione di un’area come *idonea* comporta, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, che:

- *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*
- e che *“i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo”*.

*

2.2 In linea con la normativa statale sopra richiamata, si rileva che con L.R. 30.12.2021 n. 51 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”*), la Regione Puglia ha stabilito che “[n]elle more

dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021, **nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee** definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del Reg. reg. 24/2010, **sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del D.Lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili?** (cfr., art. 37).

La disposizione regionale in commento, dunque, consente espressamente la realizzazione di impianti FER di cui all'articolo 242-ter del D.Lgs. 152/2006 nelle aree SIN, anche laddove il sito sia perimetrato come area non idonea ai sensi del regolamento regionale n. 24/2010 (infra).

Sul punto, giova osservare che l'**art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006** è stato introdotto dall'art. 52 del d.l. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 ("**DL Semplificazioni**") ed è stato successivamente modificato dall'art. 37 del d.l. n. 77/2021 ("**DL Semplificazioni bis**").

In particolare, le aree SIN sono state oggetto di attenzione ad opera del DL Semplificazioni, il quale ha:

- previsto espressamente la possibilità per gli impianti realizzati in area SIN di accedere agli incentivi statali correlati alla produzione di energia *green*; in particolare, l'art. 56, co. 8-*bis*, del citato DL ha introdotto il co. 1-*bis* all'art. 65 del d.l. n. 1/2012 in base al quale "*il comma 1 [che stabilisce il divieto di ammissione agli incentivi per gli impianti in area agricola] non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale*";
- introdotto, mediante l'art. 52, l'**art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006** (successivamente modificato dall'art. 37 del d.l. n. 77/2021, "DL Semplificazioni bis"), che nella versione attualmente vigente prevede che "**[n]ei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzat[e] [...] opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, [...] a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**"

*

2.3 L'idoneità dell'area di impianto ai sensi dell'art. 20, co. 8, del D.Lgs. n. 199/2021 non è scalfita dalla *non idoneità* dell'area di impianto ai sensi del d.m. 10.9.2010 e del r.r. 30.12.2010 n. 24.

Sul punto, giova richiamare il quadro normativo di riferimento.

La disposizione primaria in materia è l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, rubricato "*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*" e adottato in recepimento della direttiva 2001/77/CE. Tale disposizione reca le previsioni fondamentali in materia di sviluppo di impianti FER,

qualificati di “*pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*” (comma 1), disposizione poi ribadita dall’art. 7-*bis*, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152/2006.

L’art. 12 cit. ha delegato a un decreto ministeriale l’adozione delle linee guida per la localizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili. In attuazione di tale ultima previsione, il MISE ha approvato (di concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché previa approvazione della Conferenza unificata) il **d.m. 10.9.2010**, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” (di seguito “**Linee Guida**”), le quali hanno natura vincolante e debbono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

In particolare, in base a tali Linee guida, Regioni e Province non possono introdurre divieti assoluti o negare *tout court* il rilascio delle autorizzazioni, ma solo individuare aree e siti *non idonei* alla installazione di specifiche tipologie di impianti. In ogni caso, si precisa che la *non idoneità* non implica un divieto, ma solo “*una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni*” in quanto la *ratio* sottesa all’individuazione di tali aree è quella di “**accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**” (par. 17.1).

Il par. 16.1 delle Linee Guida introduce una serie di requisiti al ricorrere dei quali è prevista una “**valutazione positiva dei progetti**” tra cui “*il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, **siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006**, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all’impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee*” (lett. d).

L’individuazione delle aree *non idonee* deve avvenire “*attraverso un’apposita istruttoria [...]*” sulla base dei criteri individuati dall’Allegato 3 delle stesse Linee Guida (par. 17.1).

L’allegato 3 delle Linee Guida ribadisce che “*l’individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. [...]*”.

Con **r.r. 30.12.2010 n. 24**, al fine di individuare le aree non idonee all’installazione di impianti FER, la Regione Puglia ha adottato il “*Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*”.

Per quanto qui rileva, il Progetto ricade in un’area **non idonea** ai sensi del d.m. 10.9.2010 e del r.r. n. 24/2010, in quanto l’area di impianto intercetta un’area “*protetta regionale*” che, nel qual caso

corrisponde a parte del “Parco Regionale naturale di Salina di Punta della Contessa” istituito con L.R. n. 28/2002 (cfr., Allegato 3 del r.r. n. 24/2010).

Su un piano generale, tuttavia, occorre osservare che la disciplina delle aree *idonee* e *non idonee* costituisce il criterio-guida ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte delle amministrazioni competenti, fermo restando che “*la perimetrazione delle aree non idonee dà luogo a una sorta di presunzione che deve essere superata dalla parte interessata alla realizzazione del progetto, ma che non esonera l’amministrazione dal verificare in concreto la compatibilità dell’impianto, traducendosi, semmai, in un’attenuazione degli oneri istruttori e motivazionali gravanti sull’amministrazione stessa, nella misura in cui l’indagine sulle caratteristiche dell’area e sugli interessi da tutelare è stata già effettuata con l’atto di programmazione generale*” (cfr., T.A.R. Toscana sentenza n. 1727/2021).

La circostanza per cui l’area di impianto – come visto, *idonea* ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 – sia al contempo *inidonea* ai sensi del d.m. 10.9.2010 e del r.r. 30.12.2010 n. 24, lungi dal determinare l’irrealizzabilità del Progetto, impone la sua valutazione ***in concreto*** da parte dell’Amministrazione.

Sulla base di quanto precede, in definitiva, è possibile affermare:

- (i) che **la realizzazione di un impianto FER in area SIN** (come quello oggetto del presente procedimento) **gode, anche in base alle Linee Guida ministeriali del 2010, di un regime preferenziale;**
- (ii) e, soprattutto, che **in presenza di una area non idonea, l’Autorità procedente deve comunque verificare in concreto la compatibilità dell’impianto al fine di poter rilasciare il titolo autorizzativo.**

A ciò si aggiunga, come visto *supra*, che con l’art. 37 della L.R. n. 51/2021 la Regione Puglia ha consentito espressamente la realizzazione di impianti FER di cui all’articolo 242-ter del D.Lgs. 152/2006 nelle aree SIN **anche laddove il sito sia perimetrato come area non idonea ai sensi del regolamento regionale n. 24/2010.**

*

2.4 Per completezza si segnala che il Parco Regionale naturale di Salina di Punta della Contessa è comprensivo altresì della zona ZSC /ZPS denominata “*Stagni e Salina di Punta della Contessa*”, appartenente a Natura 2000 e identificata come IT 9140003

Il Progetto, tuttavia, **non intercetta il perimetro della zona umida SIC/ZPS “Stagni e Salina di Punta della Contessa”**, in quanto la società ha ritenuto utile e opportuno definire un *buffer* di rispetto tra il perimetro della zona SIC e la recinzione dell’impianto che va **da un minimo di circa 60 mt. ad un massimo di 220 mt.** (cfr., immagine planimetrica seguente) e prevederà la realizzazione di opere di compensazione oltre che a quelle di mitigazione.

Preme sottolineare che tale *buffer* non è previsto in nessuna normativa che prende in considerazione le zone SIC/ZPS ma, in ogni caso, si è ritenuto opportuno porre un’adeguata

distanza con l'impianto al fine di incidere minimamente sugli habitat che caratterizzano l'area umida.



2.5 Alla luce delle coordinate ermeneutiche che precedono, si può conclusivamente affermare che la realizzazione dell'impianto PV 24ENV08 nell'area SIN di Brindisi, peraltro già caratterizzata, sia connotata da un espresso *favor* normativo.

Più in dettaglio, venendo al progetto oggetto dell'istanza a corredo della quale è stata redatta la presente nota, l'insussistenza di profili ostativi alla realizzazione nell'area prescelta dell'impianto è comprovata dalla circostanza per cui **l'impianto ricade in un'area SIN espressamente qualificata come area idonea ex lege all'installazione di impianti FER ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-ter, del D.Lgs. n. 199/2021.**

Tale area SIN, peraltro, gode di un regime preferenziale anche in base alle Linee Guida del 10.9.2010 (cfr., par. 16.1).

Il rilievo che precede assume, ai fini che ci occupano, portata dirimente.

Ove ciò non bastasse, si rileva che **l'interferenza dell'area di impianto con un'area non idonea ai sensi del d.m. 10.9.2010 e del r.r. n. 24/2010 non soltanto non osta ex se all'installazione dell'Impianto**, posto che in presenza di una area *non idonea* l'Autorità procedente è tenuta comunque a verificare *in concreto* la compatibilità dell'impianto con l'area considerata, **ma è addirittura una circostanza che rende l'area SIN considerata -se del caso inidonea- un'area in cui è espressamente consentita la realizzazione di interventi ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della L.R. n. 51/2021.

* * *

CONCLUSIONI

Tanto premesso e considerato, tenuto conto della disciplina normativa applicabile alla procedura in esame contrassegnata da un indubbio *favor* ordinamentale, è di chiara evidenza che **non sussistono** profili ostativi alla realizzazione, nell'area SIN di Brindisi considerata, di un impianto **agri-voltaico avanzato** che, come sottolineato in premessa, rappresenta un impianto strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile e che costituisce un intervento “*di pubblica utilità*” ed “*indifferibile ed urgente*” (*ex* art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 7-*bis*, co. 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152/2006).

Sperando di aver prospettato un quadro esaustivo in ordine *tanto* alle caratteristiche strutturali del Progetto *quanto* all'area di impianto e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Spinazzola, 19 agosto 2024

Per la Società

BIO3 PV HYDROGEN S.R.L.

Francesco Colelli